

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

TITOLO:

Individuazione del Reticolo Idrico Minore e delle relative fasce di rispetto
(L.R. 1/2000 – D.g.r. n. XI/5714)

OGGETTO:

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA (Elaborato normativo)

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Tremosine sul Garda

Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 1,

25010 Tremosine sul Garda (BS)

P.IVA 00583580980/ CODICE FISCALE 00860940170

DOCUMENTO
TREMSG_RIM_03_EN

REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VISTO	APPROVATO
01	14/07/23	EMISSIONE	CS	VG	AC
02	15/05/25	MODIFICA_RETICOLO_IDRICO_FRAZ_PIEVE	CS	VG	AC
03	26/05/26	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	CS	VG	AC
COMMESSA			COMMITTENTE		
FILE	X:\PIANIFICAZIONE E GIS\TREMSG_23_RIM_TREMOSINE_Elaborato Normativo		COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA		

INDICE

TITOLO I.....	4
Art. 1 Premessa	4
Art. 2 Principali Norme di riferimento	6
Art. 3 Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia idraulica	8
Art. 4 Principi generali di tutela dei corsi d'acqua	9
Art. 5 Definizioni	11
Art. 6 Modifiche al documento di Polizia Idraulica	14
Art. 7 Reticolo idrico principale "RIP"	14
Art. 8 Reticolo Idrico Minore "RIM"	15
Art. 9 Fasce di rispetto idraulico	17
Art. 10 Attività edilizia nelle fasce di rispetto	19
Art. 11 Obblighi dei frontisti all'interno delle fasce di rispetto del RIM	20
Art. 12 Obblighi dei privati sui fossi e canali a cielo aperto e tominati esclusi dal RIM	21
Art. 13 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM	23
Art. 14 Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale	23
Art. 15 Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM	25
Art. 16 Uso irriguo o di altro tipo delle acque dei corsi d'acqua del "RIM"	25
Art. 17 Danni all'interno delle fasce di rispetto del RIM	26
Art. 18 Manutenzione dei corsi d'acqua del RIM	26
Art. 19 Pronto intervento sul RIM	28
Art. 20 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	28
TITOLO II.....	30
Art. 21 Opere ed attività vietate	30
Art. 22 Opere ed attività che si possono eseguire previa autorizzazione	33
Art. 23 Provvedimenti autorizzativi	38
Art. 24 Autorizzazione paesistica	40
TITOLO III.....	41
Art. 25 Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere	41
Art. 26 Realizzazione nuovi attraversamenti	41
Art. 27 Attraversamenti esistenti	43
Art. 28 Opere di regimazione idraulica	45
Art. 29 Difese spondali	45
Art. 30 Disciplina degli scarichi	46
Art. 31 Attraversamenti con posa di manufatti in alveo	49
Art. 32 Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti	49
Art. 33 Viabilità	49
Art. 34 Sottopassi	50



Art. 35 Norme riguardanti i corsi d'acqua intubati	51
Art. 36 Argini	52
Art. 37 Recinzioni	52
Art. 38 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)	53
TITOLO IV.....	54
Art. 39 Modalità di presentazione delle richieste di concessione o nulla osta idraulico	54
Art. 40 Documentazione a corredo delle richieste di concessione o nulla osta idraulico	54
TITOLO V.....	59
Art. 41 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	59
Art. 42 Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione.....	59
Perimetrazioni e norme aree PAI – PGRA.....	60
Elaborati cartografici.....	63

ELENCO REVISIONI

Revisione	Data	Descrizione
Rev. 01	14/07/2023	Trasposizione con il nuovo DB Topografico, digitalizzazione del reticolo idrografico, aggiornamento elaborato normativo
Rev.02	15/05/2025	Modifica reticolo idrico Frazione Pieve
Rev.03	26/05/2026	Modifiche ed integrazioni (RL_RLA00AE03_2026_363)

ELABORATI CARTOGRAFICI ALLEGATI

Cod.	Titolo	Rev.	Data
PL01	Reticolo idrografico del territorio comunale (Sud)	Rev. 03	26/05/2026
PL02	Reticolo idrografico del territorio comunale (Nord)	Rev. 03	26/05/2026
PL03	Reticolo idrografico e fasce di rispetto (Sud)	Rev. 03	26/05/2026
PL04	Reticolo idrografico e fasce di rispetto (Nord)	Rev. 03	26/05/2026
PL05	Reticolo idrografico e aree allagabili PGRA (Sud)	Rev. 03	26/05/2026
PL06	Reticolo idrografico e aree allagabili PGRA (Nord)	Rev. 03	26/05/2026

GRUPPO DI LAVORO



STUDIO CONTI
ASSOCIATI
GEOLOGIA E INGEGNERIA

Dott. Geol. Antonio Conti

Dott. Geol. Vincenzo Giannone

Dott. Geol. Carmela Silluzio

TITOLO I

Art. 1 Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore attribuite al Comune di Tremosine sul Garda in riferimento alla D.g.r. n. XI/5714 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.g.r. 14 dicembre n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici», in attuazione all'art. 3 della L. regionale 1/2000.

L'obiettivo principale da perseguire si sintetizza nella salvaguardia paesistica-naturalistica-ambientale del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Il Comune esercita le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua riportati nella relazione tecnica, che costituiscono il "Reticolo Idrico Minore" e che d'ora in avanti verrà indicato con la sigla "RIM".

Sia per le zone di alveo che per le fasce di rispetto del RIM, nel presente documento vengono specificate le attività vietate e quelle ammesse previa autorizzazione da parte del Comune, secondo le principali disposizioni legislative vigenti in materia.

In corrispondenza del "RIM", inoltre, valgono le limitazioni d'uso e i vincoli previsti nel Piano di Governo del Territorio (PGT), nel Piano Territoriale Paesistico Provinciale (PTCP), nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTUA).

Sui corsi d'acqua appartenenti al "Reticolo Idrico Principale", inclusi nell'Allegato A alla D.g.r. n. XI/5714, di seguito indicato con la sigla "RIP", il ruolo di Autorità viene svolto da Regione Lombardia.

Per tale reticolo il Comune, ai fini della pianificazione urbanistica-edilizia, applicherà le prescrizioni di polizia idraulica del R.D. 25 luglio 1904, n°523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed eventuali successive disposizioni regionali.

Si precisa, altresì, che gli interventi sul "RIM" che ricadono in aree soggette a vincolo paesistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per

legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.L. 22 gennaio 2004, n°41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.,” sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative statali e regionali in materia e alle eventuali successive modificazioni e/o integrazioni delle stesse.

Sarà facoltà del Comune modificare o integrare in futuro il documento di Polizia Idraulica, acquisendo, prima dell’approvazione, il parere tecnico vincolante della Regione Lombardia come previsto dalle norme vigenti in materia. Sarà inoltre facoltà del Comune, attraverso i propri organi tecnici, autorizzare deroghe adeguatamente motivate a quanto previsto agli articoli 21 e 22.

Il presente documento si configura come aggiornamento dello Studio sul Reticolo Idrico Minore del Comune di Tremosine sul Garda (BS) redatto ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002, N. 7/7868 e della d.g.r. 1° agosto 2003 N. 7/13950, emesso nel 2004 a cura del Dott. Geol. Gianfranco Sinatra per conto di Garda Uno S.P.A.

La prima versione dell’aggiornamento di cui sopra (rev. 01 del 14/07/2023) è stata oggetto di revisione (rev. 02 del 15/05/2025) al fine di recepire le modifiche relative agli interventi di sistemazione del reticolo idrico presente in piazza Fossato e via Benaco, nella frazione di Pieve del Comune di Tremosine sul Garda, per il cedimento in più tratti della tubazione esistente. In particolare, il collettore delle acque meteoriche esistente, già individuato negli elaborati della precedente versione, è stato sostituito da nuove tubazioni che seguono un differente tracciato, come risulta dagli elaborati progettuali consultati [c].

La presente revisione (rev.03) recepisce le richieste formulate da RL (nota prot. RL_RLAOOAE03_2026_363 del 12/03/2026), comportando la riemissione delle relazioni e degli elaborati grafici.

Il lavoro è stato svolto con il supporto dei referenti del comune.

Art. 2 Principali Norme di riferimento

Le principali norme di riferimento nell'ambito delle attività finalizzate al riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica, elencate nella D.g.r. XI/5714 del 15/12/2021, sono le seguenti:

- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii.;
- L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;
- L. regionale 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)” ed in particolare l’art. 4 c.1 lettera c) con la quale sono attribuite ad AIPO le funzioni di Polizia idraulica, sulla base della pianificazione dell’Autorità di Bacino e delle singole Regioni;
- L. regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e ss.mm.ii.;
- L. regionale n. 10 del 29 giugno 2009 e ss.mm.ii., «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale» ed in particolare l’art. 6 “disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933”;
- Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;

- “Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia”, approvato con D.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
- “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (PGRA)”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;
- D.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della d.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici”;
- “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020” del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 settembre 2021 ed in particolare il “Quadro macroeconomico programmatico”.

Altre norme di cui si è tenuto conto nell’ambito delle attività svolte per la definizione delle norme di polizia idraulica sono le seguenti:

- D.p.c.m. 24 maggio 2001 «Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po»;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - «Norme in materia ambientale»;
- D.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i. - Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con D.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374».

Criteri e linee guida

- [01] Documento di Polizia Idraulica – Linee guida per la digitalizzazione del Reticolo Idrografico Minore, Aree tra sponde dei corpi idrici, Argini e Fasce di Rispetto (Versione 1.4 dicembre 2020).
- [02] ALLEGATI tecnici alla D.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037, opportunamente aggiornati, parti integranti e sostanziali della D.g.r. n. XI/5714 del 15/12/2021.

Studi presi a riferimento o recepiti nel presente aggiornamento

- [a] Studio sul Reticolo Idrico Minore del Comune di Tremosine sul Garda (BS) redatto ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002, N. 7/7868 e della d.g.r. 1° agosto 2003 N. 7/13950, emesso nel 2004 a cura del Dott. Geol. Gianfranco Sinatra.
- [b] Relazione Geologica – Idrologica per il progetto di “Sistemazione Idraulico-Forestale del Fosso Ustecchio” ai sensi del D.M. 17/01/2018 e DGR n°IX/2616 del 30 novembre 2011, a cura di Dott. Geol. Giovanni Bembo e Dott.ssa Geol. Loredana Zecchini.
- [c] Progetto Esecutivo per la “Sistemazione Rete Fognaria per lo Smaltimento delle Acque Bianche tra Piazza Fossato e Via Benaco in Frazione Pieve - Lotto 1”, emesso nel 2024 a cura del Dott. Ing. Francesco Marcandelli.

Art. 3 Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia idraulica

Dal momento in cui avviene l’approvazione del presente documento, le fasce di rispetto idraulico riportate negli elaborati cartografici e le norme indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica, assumono carattere prescrittivo.

Sono parte integrante del Regolamento, le Norme Tecniche e Geologiche del PGT, le N.d.A. del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acqua (PTUA).

Sono fatte salve tutte le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale e in altri piani di tutela idraulica, idrogeologica e ambientale.

In caso di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative.

Art. 4 Principi generali di tutela dei corsi d'acqua

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che: “Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori” e ribadisce all'art. 2 che: “Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”.

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- custodia degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque e alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della

- manutenzione diffusa del territorio”) alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
 - verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
 - formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
 - controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
 - verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
 - verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art.9, commi 5, 6, 6-bis) e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni approvato con DPCM 27 ottobre 2016 e ss.mm.ii. per le aree allagabili dei corsi d'acqua principali e del reticolo secondario (ambiti territoriali RP e RSCM).

Eventuali progetti di opere o interventi che interferiscono con il reticolo idrico minore e/o con le relative fasce di rispetto dovranno essere realizzati rispettando le indicazioni riportate al Titolo III del presente documento, oltre a tutte le altre prescrizioni di legge applicabili.

Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale definirà le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Le norme tecniche riguardanti le fasce di rispetto dei corsi d'acqua prevalgono sulle delimitazioni riportate negli elaborati cartografici, per cui sarà necessario di volta in volta verificare il rispetto delle distanze minime previste sul posto.

Art. 5 Definizioni

Si riportano di seguito alcune importanti definizioni tratte dalle norme vigenti in materia:

Polizia idraulica: materia che regola le attività e le opere che è possibile realizzare all'interno delle aree del demanio idrico fluviale e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (10 metri o altre distanze stabilite negli studi dei reticoli idrici minori comunali); qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ente competente.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia
- per il reticolo idrico minore: il Comune (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008) – non sono presenti nel Comune di Tremosine sul Garda.
- Regione Lombardia ha attribuito ad AIPO competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella di cui all'Allegato B della D.g.r. n° XI/5714. Su tali corsi d'acqua AIPO rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, *“...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...”*. Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali: - quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; - tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali: - i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; - i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; - tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa. Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *“Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”*.

Reticolo Idrico Principale: si tratta dei corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti nell'Allegato "A" alla D.g.r. n° XI/5714, di competenza della Regione Lombardia.

Reticolo Idrico Minore: comprende i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico di competenza del Comune, ovvero tutti quelli non appartenenti al "Reticolo Idrico Principale" nonché al "Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica, e che non si qualificano come canali privati.

Fasce di rispetto: sono le aree attigue al corso d'acqua che consentono l'accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e storicamente soggette ad esondazioni. Le fasce di rispetto potranno essere ridefinite nella loro ampiezza qualora vengano realizzate delle opere ed interventi migliorativi delle condizioni di deflusso idraulico e delle condizioni di dinamica erosiva. La ridefinizione delle fasce di rispetto costituirà una variante allo studio del RIM e dovrà essere supportato da uno studio idraulico ed idrogeologico redatto secondo i criteri normativi vigenti.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F. - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano

interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio di un'eventuale concessione/autorizzazione.

Art. 6 Modifiche al documento di Polizia Idraulica

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici (R.D. 14 dicembre 1931) il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio, potrà aggiornare, integrare, modificare il documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal PGT attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.

Art. 7 Reticolo idrico principale "RIP"

Nel territorio di Tremosine sul Garda sono presenti due corsi d'acqua appartenenti al "Reticolo Idrico Principale" (RIP): il Torrente San Michele e il Torrente Brasa. Entrambi risultano inseriti nell'Allegato A alla D.g.r. n. XI/5714 "Individuazione del Reticolo Idrico Principale", redatto in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e ss.mm.ii.: Torrente San Michele: codice BS100 (n. iscr. El. APP 321); Torrente Brasa: codice BS101 (n. iscr. El. APP 323).

Art. 8 Reticolo Idrico Minore “RIM”

Sono compresi nel “Reticolo Idrico Minore” i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico di competenza del Comune, ovvero tutti quelli non appartenenti al “Reticolo Idrico Principale” (Allegato A) nonché al “Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica” (Allegato C), e che non si qualificano come canali privati.

Nel territorio di Tremosine sul Garda non sono presenti corsi d’acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica (All. D della D.g.r. n. XI/5714).

In particolare, sono stati inseriti i corsi d’acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- sono interessati da derivazioni d’acqua;
- sono rappresentati come corsi d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, mappe catastali, db topografico).

I principali corsi d’acqua afferenti al RIM, sono di seguito riportati elencati:

- 0100 (senza denominazione) – 01xx (Affluente);
- 0200 (senza denominazione) – 02xx (Affluenti);
- 0300 (senza denominazione) – 03xx (Affluenti);
- 0400 (senza denominazione);
- 0500 (senza denominazione) – 05xx (Affluenti);
- 0600 (senza denominazione) – 06xx (Affluenti);
- 0700 (senza denominazione);
- 0800 (senza denominazione);
- 0900 (Torr. Valle Mughera) – 09xx (Affluenti);
- 1100 (senza denominazione) – 11xx (Affluenti);
- 1200 (senza denominazione);
- 1300 (senza denominazione) - 13xx (Affluenti);



- 1400 (Torrente Pra delle Noci) - 14xx (Affluenti);
- 1500 (Torrente Val di Preda o Pra di Lavinio) - 15xx (Affluenti);
- 1600 (senza denominazione) - 16xx (Affluente);
- 2000 (Torrente Valle di Lorina o Valle Negini) - 20xx (Affluenti);
- 2200 (Rio Vallone) - 22xx (Affluenti);
- 2400 (Rio Valle di Lesine) - 24xx (Affluenti);
- 2600 (senza denominazione);
- 2700 (senza denominazione);
- 2800 (senza denominazione) - 28xx (Affluente);
- 2900 (senza denominazione);
- 3000 (senza denominazione);
- 3100 (senza denominazione);
- 3200 (senza denominazione);
- 3300 (senza denominazione);
- 3400 (senza denominazione) – 34xx (Affluente)
- 3500 (senza denominazione);
- 3600 (senza denominazione) – 36xx (Affluente);
- 3700 (senza denominazione) – 37xx (Affluente);
- 3800 (senza denominazione);
- 3900 (senza denominazione);
- 4000 (Torrente Bondo) – 40xx (Affluenti);
- 4100 (Rio Valle di Larino) - 41xx (Affluenti);
- 4200 (senza denominazione) – 42 xx (Affluenti);
- 4300 (senza denominazione);

- 4400 (Torrente della Valle) - 44xx (Affluenti);
- 4500 (Torrente Valle del Piles) - 45xx (Affluenti);
- 4600 (senza denominazione);
- 4700 (senza denominazione);
- 4800 (Rio Bazzanega) – 48xx (Affluente);
- 4900 (Rio Bazzanega II) – 49xx (Affluente);
- 5000 (senza denominazione);
- 5100 (Torrente Pura) – 51 xx (Affluenti);
- 5200 (senza denominazione).

Art. 9 Fasce di rispetto idraulico

Le fasce di rispetto sono state individuate per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e al Reticolo Idrico Minore, allo scopo di disciplinare qualsiasi attività di trasformazione del suolo, preservando la funzionalità idraulica ed il valore paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei canali.

Secondo i criteri normativi presi a riferimento, tali fasce si intendono su entrambi i lati e sono misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dal ciglio della sponda incisa intesa quale “scarpata morfologica stabile”. In corrispondenza dei tratti intubati o tombinati, le distanze sono misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura o la copertura.

Viste le caratteristiche e il grado di dettaglio della base cartografica utilizzata, gli elementi grafici sopra elencati non sempre sono rappresentati in maniera completa ed esaustiva; pertanto, in taluni casi il tracciamento delle fasce di rispetto è stato effettuato prendendo a riferimento l'unico elemento grafico disponibile, ovvero la linea di mezzeria del corso d'acqua naturale o intubato.

Laddove sono state individuate le aree tra le sponde, le fasce di rispetto sono state delimitate prendendo come riferimento tali elementi.

A seconda del tipo e/o dell'importanza del corso d'acqua e/o della situazione urbanistica locale, la distanza è stata valutata in 10 m e 4 m ed opportunamente rappresentata negli elaborati cartografici rispettando le seguenti indicazioni:

larghezza (per ciascuna sponda)	Descrizione
10 m	Corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e il Torrente Pura
4 m	Tutti i corsi d'acqua, anche per i tratti intubati o tombinati

La rappresentazione cartografica è stata effettuata tracciando un "offset" a partire dagli elementi presi come riferimento. Pertanto, di volta in volta, a prescindere dall'entità e dall'importanza dell'intervento previsto, sarà necessario verificare l'effettivo stato dei luoghi ed eseguire un rilievo topografico di dettaglio al fine di determinare l'esatta delimitazione delle fasce di rispetto da riportare nelle planimetrie allegate all'istanza presentata agli enti di competenza.

Si ribadisce che l'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere misurata trasversalmente al corso d'acqua prendendo come riferimento il piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, la sommità della sponda o della scarpata incisa. In presenza di sponde o manufatti stabili (muri, scogliere, recinzioni, ecc.), le distanze devono essere calcolate prendendo come riferimento la sommità della sponda o la sommità del lato esterno del manufatto. Le suddette distanze non devono essere misurate rispetto alla linea della piena ordinaria in quanto si tratta di un elemento suscettibile di oscillazioni significative in relazione al regime idraulico dell'asta idrica.

Le verifiche di dettaglio devono essere condotte anche allo scopo di accertare con precisione l'effettiva posizione dei tratti naturali e intubati o tombinati rappresentati negli elaborati cartografici allegati al presente documento, da utilizzare per il calcolo e la rappresentazione delle fasce di rispetto in appositi elaborati di dettaglio, sottolineando che il tracciato talvolta si discosta dall'effettiva rappresentazione morfologica della base topografica. In questi casi, l'ampiezza della fascia è misurata prendendo come riferimento il limite esterno dei manufatti.

Le risultanze del rilievo topografico, che dovrà essere necessariamente eseguito da un tecnico abilitato, saranno prevalenti rispetto alle perimetrazioni riportate negli elaborati grafici allegati alla presente.

Nel caso in cui si ravvisino difformità tra i risultati del rilievo e la perimetrazione riportata nelle tavole e/o nella posizione riportata nella cartografia ufficiale di riferimento (db topografico, planimetria catastale, ecc.), sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con la ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua.

Art. 10 Attività edilizia nelle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto idraulico non è consentita la realizzazione di manufatti stabili e l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente (come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.).

Sono comunque ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione (senza ricostruzione) con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. Tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea.

Inoltre, è consentita la realizzazione di interventi strutturali finalizzati all'adeguamento antisismico conforme alle normative vigenti. Tali interventi sono permessi a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio o del manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto e senza aumento del carico insediativo (senza variazioni di destinazione d'uso).

Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per deflusso naturale delle acque in condizioni normali o in caso esondazione, il Comune provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Quanto sopra non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione. Per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.

Art. 11 Obblighi dei frontisti all'interno delle fasce di rispetto del RIM

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi". È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 12 Obblighi dei privati sui fossi e canali a cielo aperto e tombinati esclusi dal RIM

Eventuali fossi, canali a cielo aperto o tombinati non inseriti nel reticolo idrico minore devono essere controllati e se necessario sottoposti ad interventi di manutenzione periodica (ordinaria e/o straordinaria) a cura dei proprietari, degli usufruttuari o dei conduttori dei terreni nei quali gli stessi ricadono.

Non rientrano in questa categoria le cunette che svolgono la sola funzione di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche della sede stradale, la cui manutenzione è di competenza dell'ente gestore della strada in ottemperanza a specifici regolamenti.

Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive in fregio ai fossi e canali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 del C.C., nonché per la messa a coltura di specie erbacee stagionali, deve essere garantita una distanza minima dal ciglio di 1.5 m.

Nella fattispecie, i privati devono:

- pulire i fossi che circondano o dividono i terreni di loro proprietà, le luci degli attraversamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori più importanti;
- realizzare eventuali nuovi fossi per garantire il drenaggio e l'allontanamento delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- eliminare eventuali erbe infestanti presenti all'interno dei fossi, al fine di garantire il normale deflusso delle acque;
- lasciar libera una zona della larghezza di almeno 1.5 metri lungo i canali di scolo, per ciascun lato, al fine di consentire l'eventuale deposito dei materiali provenienti dalla pulizia o da qualsiasi intervento di manutenzione;
- rimuovere immediatamente dai fossi o dalle strade interpoderali e vicinali alberi, tronchi e grossi rami eventualmente abbattuti da calamità naturali e/o da qualsiasi altra causa accidentale;
- tagliare ed allontanare i rami delle piante o delle siepi vive poste a ridosso dei fossi o sulle strade medesime;
- mantenere in buono stato di conservazione gli attraversamenti e le altre opere d'arte;

- lasciare agli operatori degli enti di competenza e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali.

Gli interventi di sfalcio e pulizia da vegetazione arbustiva dei fossi e l'eventuale consolidamento delle sponde, dovranno essere eseguite regolarmente e comunque ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti ridotta.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire detti lavori addebitandone le spese all'inadempiente.

Sono vietati i manufatti di qualsiasi tipo, le piantagioni di alberi e siepi e i movimenti terra all'interno dell'alveo che possano ridurre la normale sezione di deflusso.

Sono vietati i tombinamenti, salvo che la loro realizzazione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità che sarà valutata dal Comune.

È data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi ai fondi solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a 3 m, previa esecuzione di appositi studi di compatibilità idraulica.

È fatto divieto di chiusura dei fossi da parte dei proprietari. Sarà ammessa la chiusura dei fossi solo se facenti parte di uno specifico piano di riordino idraulico-agrario approvato dal Comune. In caso di chiusura abusiva il Comune potrà richiedere il ripristino.

L'Ufficio Tecnico del Comune ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi privati e dei tratti tombinati degli stessi. In particolare, la verifica dei fossi e dei canali potrà essere avviata a seguito di eventi meteorici che evidenzino particolari problematiche di deflusso delle acque in corrispondenza di una determinata zona o anche su segnalazione di almeno un cittadino interessato.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto sopra indicato, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Art. 13 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM

Potranno essere realizzate modifiche del tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al "RIM" solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato, che deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto, deve contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento, per tratti di lunghezza significativa, e deve prendere in considerazione le eventuali ripercussioni sugli altri elementi della rete idrica.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato, è vincolante l'accettazione della nuova fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni interessati.

Le eventuali modifiche, che dovranno necessariamente ottenere il parere da parte degli Enti di competenza, costituiscono variante urbanistica e quindi sono soggette ad approvazione.

Sarà infine necessario procedere alla richiesta di sdemanializzazione delle aree precedentemente occupate dall'alveo presentando istanza all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Art. 14 Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale

Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice civile i corsi d'acqua del "RIM" appartengono al "demanio pubblico dello Stato – ramo idrico". Tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso procedura di sdemanializzazione e trasferimento del bene demaniale al patrimonio dell'ente (artt. 826, 828, 829 C.C.).

Ai sensi del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i. sono state definite pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengano, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, indipendentemente dalla loro iscrizione negli appositi elenchi in quanto quest'ultima ha un effetto soltanto dichiarativo e non

costitutivo o attributivo. Ai sensi della Legge n. 37/1994 modificatrice degli artt. 946 e 947 del Codice civile, è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del Demanio idrico. Ai sensi dell'art.115, comma 4, del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 112/98 sono stati conferiti alle Regioni funzioni e compiti amministrativi, in particolar modo è stata demandata alle Regioni la gestione del demanio idrico e del demanio lacuale dello Stato. Alle Regioni e agli Enti Locali spettano pertanto le funzioni inerenti il rilascio di concessioni, la determinazione dei canoni e l'introito dei relativi proventi. L'utilizzo di aree demaniali è disciplinato con D.G.R. n. XI/5714 del 15.12.2021 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e s.m.i. L'acquisizione delle aree demaniali è disciplinata con il D.D.U.O. n. 7671 del 07.08.2014 di Regione Lombardia "Modalità operative per l'espressione del parere Regionale sulle aree del demanio lacuale extraportuale" e con il D.D.U.O. n.15946 del 12.12.2017 "Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle aree del Demanio idrico Fluviale" e s.m.i.. Il Comune, in caso di modifica o riconfinamento delle aree demaniali, inoltra apposita istanza presso i competenti uffici dell'Agenzia del Demanio. I privati hanno facoltà di chiedere l'acquisizione a titolo oneroso di aree demaniali inoltrando apposita istanza presso i competenti uffici dell'Agenzia del Demanio. Le attività di gestione del patrimonio idrico e delle proprietà demaniali benché simili rimangono due procedimenti distinti tra loro. La gestione del patrimonio idrico viene disciplinata dalla normativa Nazionale, Regionale e dal Documento di Polizia Idraulica comunale attraverso i quali sono identificate tutte le regole e le opzioni d'uso legittimo delle acque. L'utilizzo di aree demaniali facenti parte del demanio pubblico dello stato – ramo idrico, indipendentemente dalla funzione idraulica svolta, è disciplinato dal Codice civile, dalla normativa Nazionale, Regionale e dal Documento di Polizia Idraulica comunale e l'occupazione e l'utilizzo di tali aree è legittimato mediante concessione d'uso rilasciata dall'Autorità Idraulica competente. Al fine di ottenere la concessione d'uso di un'area demaniale è necessario provvedere all'identificazione catastale della porzione oggetto di interesse secondo le disposizioni dell'Agenzia del Demanio e della DGR n. XI/5714 del 15.12.2021 e s.m.i. che includono la procedura per il frazionamento della superficie occupata, il rilascio dell'atto di concessione e la successiva registrazione al catasto della stessa. In caso di richiesta di acquisizione di aree Demaniali, che non svolgono più

funzione idraulica, è necessario inoltrare istanza presso l'Agenzia del Demanio - Sede Territoriale Regionale di Milano secondo le modalità operative riportate nel D.D.U.O. n.7671 del 07.08.2014 o nel D.D.U.O. n.15946 del 12.12.2017 e s.m.i. L'Ente competente prenderà in esame solo istanze che riguardino la revisione di mappe per mero errore cartografico acclarato, la cessazione di derivazioni idriche e dei relativi canali derivatori ed il riordino di comparti idraulici significativi.

Art. 15 Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM

Con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 1, 3 e 4 della Legge n. 37 del 05.01.1994, "Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche", i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al "RIM" appartengono al "Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico", senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto. Ai sensi degli artt. 946 e 947 del Codice civile, il terreno abbandonato dall'alveo, qualora in origine fosse un alveo demaniale, rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico, anche nel caso di mutamento del letto in seguito ad evento naturale o ad attività antropica.

Art. 16 Uso irriguo o di altro tipo delle acque dei corsi d'acqua del "RIM"

I soggetti che intendono utilizzare le acque del "RIM" per scopo irriguo o per altre finalità devono necessariamente ottenere la concessione o la licenza di attingimento da parte dell'ente provinciale, oltre all'autorizzazione da parte del Comune prevista per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessarie.

Gli interventi sui corsi d'acqua inerenti le pratiche sopra citate dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità qualora dovesse essere compromessa per qualsiasi ragione.

Gli interventi che comportano una modifica sostanziale e di riassetto delle canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al "RIM", devono essere necessariamente autorizzati ai fini idraulici.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutti i manufatti in alveo andranno rimossi o messi in condizione di non creare ostacolo al naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico.

Art. 17 Danni all'interno delle fasce di rispetto del RIM

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

Art. 18 Manutenzione dei corsi d'acqua del RIM

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati al mantenimento della funzionalità idraulica delle aste idriche appartenenti al RIM, possono riguardare sia gli elementi fisici del corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere idrauliche in esso realizzate.

La manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche. La manutenzione straordinaria comprende gli interventi non periodici finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua e delle opere.

Tali interventi vengono programmati e realizzati al fine di: mantenere l'efficienza idraulica, eliminando eventuali ostacoli; mantenere in condizioni ottimali gli argini, le sponde e le fasce di rispetto; garantire la funzionalità delle opere idrauliche; garantire la funzionalità e la continuità ecologica degli ecosistemi; preservare la naturalità dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici.

Le attività di manutenzione in generale comprendono prevalentemente gli interventi di seguito elencati:

- rimozione di rifiuti solidi sia in alveo che sulle sponde;
- sfalcio e decespugliamento della vegetazione in alveo e sulle sponde;

- taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pregiudizievole per il deflusso delle acque e per la stabilità delle sponde e degli argini, incluso, dove necessario, il rimodellamento del fondo e delle sponde;
- rinaturazione delle sponde dissestate con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili e il restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone;
- pulizia e ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.
- protezione delle sponde interessate da dissesti;
- ripristino delle protezioni spondali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche esistenti, la manutenzione prevede la pulizia e il controllo della loro stabilità, la rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti e il ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

La manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al "RIM" spetta al Comune, o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi operanti sul territorio comunale.

Tuttavia, secondo le norme vigenti in materia, i soggetti di seguito elencati sono obbligati a contribuire all'esecuzione degli interventi manutentivi necessari per garantire la regolare funzionalità dei corsi d'acqua:

- i proprietari dei terreni e/o degli immobili ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al RIM;
- i concessionari di aree demaniali per la superficie concessa;
- i proprietari frontisti che abbiano realizzato opere artificiali.

Pertanto: i proprietari dei terreni e/o degli immobili situati in prossimità dei corsi d'acqua (frontisti) devono garantire la funzionalità idraulica del corso d'acqua mediante la rimozione dei rifiuti solidi, lo sfalcio e il decespugliamento della vegetazione, la pulizia e il mantenimento della stabilità dei manufatti, la riparazione delle sponde o degli argini in caso di danneggiamento; i concessionari devono effettuare la manutenzione degli alvei e delle sponde, rimuovere eventuali ostacoli di qualsivoglia entità e natura, effettuare tutti gli interventi necessari per garantire il corretto funzionamento delle opere di raccolta, derivazione e restituzione, ecc.;

i proprietari di manufatti e/o opere artificiali realizzati nei corsi d'acqua come attraversamenti, tombinature, opere di difesa spondale, ecc. eseguono gli interventi manutentivi necessari per preservarne le caratteristiche e garantirne la funzionalità.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, potrà essere necessario realizzare rampe temporanee per i mezzi meccanici, che saranno rimosse dopo l'intervento.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela idraulica-ambientale che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione.

Art. 19 Pronto intervento sul RIM

Le procedure di pronto intervento sul RIM in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune.

Tali procedure sono regolamentate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, mediante specifiche delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

Art. 20 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle

infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

TITOLO II

OPERE E ATTIVITÀ VIETATE

O SOGGETTE A PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE

DA REALIZZARSI SUL RIM

(IN ALVEO, SULLE SPONDE E NELLA FASCIA DI RISPETTO)

Art. 21 Opere ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, con riferimento anche all'art.96 del RD 523/1904, **lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:**

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e colatori, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) il danneggiamento, lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- e) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- f) la copertura o la tombinatura dei corsi d'acqua fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;
- g) La copertura dei fontanili;
- h) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;

- i) il posizionamento longitudinalmente, in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- j) la realizzazione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al regolare deflusso delle acque;
- k) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti;
- l) il danneggiamento di opere che sostengano le rive dei corsi d'acqua;
- m) i depositi di materiale di qualsiasi tipo che possano ostacolare il deflusso delle acque;
- n) il posizionamento di cartelli, pali, sostegni, tralicci e simili;
- o) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia;
- p) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- q) qualsiasi altro intervento vietato dalle normative applicabili.

Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, **nelle fasce di rispetto è vietata:**

- a) la costruzione di edifici, manufatti, anche totalmente interrati, e impianti tecnologici generici (a titolo esemplificativo: impianti di irrigazione, climatizzazione, sicurezza, illuminazione, automazione, ecc.), con esclusione delle opere di difesa, di sistemazione idraulica [...] e delle reti di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto e simili) di cui dall'art. 22 del presente Regolamento;
- b) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

- d) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- g) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- h) l'interclusione della fascia di rispetto;
- i) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;
- j) la realizzazione di tutte le opere (incluse le recinzioni) realizzate con elementi non asportabili, che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto da parte delle maestranze e dei mezzi meccanici necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua;
- k) la realizzazione di qualunque manufatto, opera, piantagione o deposito di materiale che possa ostacolare stabilmente l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- l) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.
- m) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- n) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;

- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari;
- q) il pascolo e la permanenza del bestiame.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, vengono puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Art. 22 Opere ed attività che si possono eseguire previa autorizzazione

Lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difesa, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 12/05 e ss.mm.ii., con riferimento all'art.97 e 98 del RD 523/1904, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni che non influiscano direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b) le difese radenti (es. muri e scogliere senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto;
- f) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come: passerelle,

- ponticelli, ponti, guadi ecc.
- g) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, etc.);
 - h) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
 - i) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrate sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non si riduca la sezione del corso d'acqua, e previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
 - j) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare: gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali, ecc.; gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - k) le rampe di accesso agli argini e all'alveo;
 - l) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
 - m) la manutenzione, ricostruzione o formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
 - n) scarichi di acque fognarie e meteoriche residenziali e non, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scarichi da attività agricola, industriale, commerciale ecc., scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 - o) coperture parziali o tombature nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità;

- p) manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo dei manufatti pubblici esistenti;
- q) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua e la posa di canalette in cemento;
- r) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- s) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 12/05 e ss.mm.ii., sono consentiti, previa autorizzazione:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo (come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.) di immobili esistenti, senza aumento di superficie o volume, senza aumento del carico insediativo e senza variazioni di posizione e forma. Sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo, senza variazioni di posizione e forma, purché vengano adottate le strategie necessarie per ottenere il miglioramento della condizione idraulica relativa allo stato di fatto; non è ammesso il cambio di destinazione d'uso qualora comporti un incremento del rischio idraulico;
- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessari, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, barriere architettoniche, prevenzione incendi, adeguamento energetico, miglioramento sismico, senza aumento di superficie o volume e senza modifiche di sagoma;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e

- volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
 - g) interventi di sistemazione a verde compreso piantagioni, alberature e siepi a distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della sponda, in modo da lasciare uno spazio per il passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione dell'alveo;
 - h) le recinzioni asportabili formate da pali, reti metalliche, elementi in legno o simili, muretti di altezza massima 50 cm con rete o ringhiera soprastante, che comunque non impediscano l'accesso all'alveo, poste ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
 - i) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete (oltre la fascia di 4 m dal ciglio superiore della sponda se paralleli al corso d'acqua ed interrati), riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Nel dettaglio:
 - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, elettriche, ecc.;
 - la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.;
 - j) la posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche - cartelli segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo (oltre 4 m dal ciglio superiore della sponda);
 - k) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi, spazi di manovra, percorsi pedonali e ciclabili non altrimenti localizzabili, a condizione che si mantengano le quote esistenti, che vengano utilizzati materiali drenanti senza la realizzazione di strutture fisse e manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) al fine di evitare eventuali interferenze con le operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
 - l) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;

m) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, oltre 4 m dal ciglio superiore della sponda, purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

n) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.

o) depositi temporanei di materiale, purché non classificabile come rifiuto o materiale potenzialmente contaminante, oltre 4 m dal ciglio superiore della sponda;

p) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;

q) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. n°22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente.

Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo.

r) opere attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue;

s) Ulteriori prescrizioni:

- gli interventi di cui ai p.ti b) e c) del suddetto elenco devono essere preceduti da una verifica di compatibilità idraulica redatta a firma di tecnico abilitato. Tale verifica può essere omessa solo ed esclusivamente se sono previsti interventi di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria, come definiti alle lettere a), b), dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., che non interferiscono con il regolare deflusso delle acque in corrispondenza dell'alveo.

L'assenza di interferenze e, come sopra specificato, l'omissione della verifica idraulica, devono essere specificate e motivate nella richiesta di autorizzazione all'ente di competenza. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, se ritenuto necessario, l'Amministrazione competente può richiedere una verifica idraulica a firma di tecnico abilitato;

- gli interventi compresi nel suddetto elenco, ovvero quelli che possono essere consentiti previa autorizzazione, devono contribuire al miglioramento delle condizioni di drenaggio delle acque superficiali, o quantomeno non devono peggiorarle e nel contempo non devono interferire negativamente con il regime acque sotterranee.

Art. 23 Provvedimenti autorizzativi

Le attività di cui al precedente articolo possono essere realizzate previo ottenimento del provvedimento autorizzativo del Comune, così individuato:

Interventi e opere in alveo (area demaniale)

Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale; sono considerate aree demaniali il perimetro dell'alveo e gli argini in rilevato se presenti. **È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.**

Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). **È soggetta al pagamento del canone demaniale.**

Il rilascio della concessione è comprensivo dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli tipo di cui all'Allegato G della D.g.r. n. XI/5714.

Interventi e opere nella fascia di rispetto

Nulla-osta idraulico: si tratta dell'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 m (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. Manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). **Non soggetta al pagamento di canone demaniale.**

Autorizzazione provvisoria: si tratta di un provvedimento che viene rilasciato solo nei casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza viene fatta dal Comune. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione idraulica, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Parere di compatibilità idraulica: è una valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica (Ufficio Tecnico del Comune) esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua del "RIM". Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio di un'eventuale concessione/autorizzazione.

Gli interventi realizzati sul "RIM" dal Comune, o su sua disposizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Le istanze per l'ottenimento dei predetti provvedimenti autorizzativi devono essere presentate al protocollo del Comune che le trasmette alla struttura comunale competente. Le istanze devono essere presentate utilizzando il modello comunale all'uopo predisposto e pubblicato sul

sito comunale; alle istanze deve essere allegata la documentazione indicata prevista dalla normativa vigente.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la struttura comunale competente rilascia il provvedimento finale. Il predetto termine può essere interrotto per motivata richiesta di documenti integrativi o di modifiche rispetto al progetto originario; il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa o modificativa.

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al versamento di un canone e di una cauzione.

Le attività istruttorie comunali conseguenti ad un'istanza possono essere supportate da altri enti, nonché da esperti esterni all'ente aventi particolare e qualificata esperienza nelle materie e nei temi coinvolti dall'oggetto della stessa istruttoria; le relative spese sono a carico dell'interessato, titolare dell'istanza.

Il provvedimento autorizzativo di cui al presente articolo non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'idoneo titolo edilizio, eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera o dell'intervento.

Art. 24 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà appositare atto autorizzativo la cui competenza al rilascio è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n°2121.

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste al Comune o agli altri organi competenti successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo idraulico comunale e prima della realizzazione delle opere e della richiesta del titolo abilitativo edilizio comunale.

TITOLO III

NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

(IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO DEL RIM)

Art. 25 Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso delle piene.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente PGT, dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Art. 26 Realizzazione nuovi attraversamenti

Le opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzate secondo i dettami della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto degli attraversamenti con luci inferiori a 6 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopracitata direttiva) dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo adeguato all'opera.

In casi particolari, quando si tratti di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La soluzione progettuale per i ponti e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena. In particolare, il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo con spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In linea generale per gli attraversamenti in sub-alveo la quota di posa dovrà essere tale da consentire l'abbassamento di 1 m dal fondo dell'alveo; tale misura potrà essere ridotta sulla base di un accurato rilievo topografico della livelletta di fondo (profilo longitudinale) e congiuntamente alla realizzazione di una soletta in c.a. di adeguato spessore conservando comunque uno spazio utile di 50 cm.

Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua da parte del Comune si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in sub- alveo, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del richiedente.

Tutte le opere dovranno essere conformate in maniera tale da consentire l'allargamento dell'alveo di 1.5 m su entrambe le sponde.

Tutti gli attraversamenti dovranno essere opportunamente segnalati in sito a cura e spese del richiedente la concessione con indicazione delle caratteristiche dell'attraversamento.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Art. 27 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti e passerelle esistenti, per il rinnovo della concessione o per la regolarizzazione nel caso di assenza di concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante.

La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; effetti di rigurgito a monte e compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, si dovranno valutare "le condizioni di esercizio transitorio della struttura" sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati e i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n°34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 100 anni (corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione di un idrometro, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Le condizioni di esercizio transitorio saranno trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n°225, al fine di tenerne conto nel Piano di Emergenza Comunale.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un “progetto di adeguamento” contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico-monumentale, se presenti.

Art. 28 Opere di regimazione idraulica

Tutte le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica. È vietata l'impermeabilizzazione degli argini.

È vietata l'immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 29 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti (difese di sponda di tipo longitudinale, realizzate al fine di evitare l'erosione e fissare la posizione della linea di sponda, realizzate con scogliere, gabbioni, bastoni

di salice, legname e pietrame, viminate e fascinate o muri di sponda) che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente, chi intende realizzare un muro di sponda verticale su un corso d'acqua del "RIM" deve dimostrare che non sono possibili alternative al muro e deve produrre una verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 30 Disciplina degli scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del "RIM", ai sensi del presente Regolamento, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della "quantità delle acque recapitate" ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto "qualitativo".

I riferimenti normativi per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili nel "RIM" sono l'art.12 delle N.d.A. del PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico "Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali" che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei recettori mediante vasche volano, si dovrà rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni, che indica le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale 24/03/2006, n° 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell’argomento.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’insacco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua.

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per gli insediamenti residenziali ed industriali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque con la previsione di realizzazione di vasche di laminazione, progettate considerando i valori di pioggia massima prevista e le condizioni di diverso deflusso delle superfici oggetto di intervento. Le acque raccolte andranno recapitate nel corso d’acqua previa verifica della capacità di smaltimento.

Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela ai sensi del presente Regolamento, dovrà essere richiesta la concessione al Comune, previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche. Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia

prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili, anche aree standard, ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

Art. 31 Attraversamenti con posa di manufatti in alveo

Dovranno avere una lunghezza massima non superiore a 6 m e non dovranno provocare un restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua.

La dimensione della luce di deflusso dovrà essere suffragata da un esame puntuale della portata di transito e delle condizioni idrauliche del moto.

La quota di posa dei manufatti a sezione circolare o rettangolare dovrà essere valutata sulla base di un rilievo longitudinale adeguatamente esteso verso monte e valle per almeno 100 m complessivi, fatte salve singolarità topografiche.

Art. 32 Fiancheggiamenti/parallelismi con condotte di servizio e/o cavidotti

I parallelismi di servizi dovranno distare almeno 4 m dal ciglio superiore della sponda incisa o dal piede dell'argine.

La profondità dello scavo dovrà essere ridotta al minimo valore possibile compatibilmente col transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione del corso d'acqua.

Art. 33 Viabilità

Tra il ciglio superiore del corso d'acqua ed il piano viabile, dovrà essere interposta una banchina in terra naturale della larghezza minima di 2 m che potrà essere ridotta qualora vengano attuati dispositivi di sostegno della scarpata.

Ogni e qualsiasi accorgimento da adottare ai fini della pubblica incolumità sarà esclusivo onere del richiedente. Gli eventuali dispositivi adottati (segnaletica, pali di illuminazione, ecc.) dovranno essere compatibili con le operazioni di manutenzione del corso d'acqua.

Non verranno riconosciuti danni di alcun genere che dovessero verificarsi alle opere conseguentemente al passaggio di mezzi d'opera addetti alla manutenzione.

I percorsi pedonali e ciclabili, se paralleli al corso d'acqua, dovranno essere realizzati oltre la fascia di 4 m a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti.

Art. 34 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle, dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e garantire il mantenimento della sezione preesistente del canale, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica. La documentazione di progetto dovrà essere corredata di piano di manutenzione dell'opera.

Art. 35 Norme riguardanti i corsi d'acqua intubati

Si definisce tombinatura una serie di manufatti per la copertura di un tratto cospicuo di un corso d'acqua. Ai fini del presente regolamento sono considerate tombinature la copertura con lunghezza superiore a metri 5.

Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 152/2006 potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Qualora ricorrano le suddette motivazioni e quindi sia necessario tombinare tratti di corsi d'acqua, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accesso e ispezione agli stessi e la possibilità della loro manutenzione, con dimensioni, modalità e frequenza tali da permettere il controllo delle opere di confluenza e derivazione, delle opere d'arte e di ogni tronco omogeneo.

Per i tratti dei corsi d'acqua intubati esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza reciproca tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili (altezza inferiore a m 1.05) e non inferiori a 40-50 m per

sezioni praticabili (Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633).

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Le tombinature dovranno essere supportate da verifiche idrauliche e geotecniche di dettaglio. All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente, nella documentazione di istruttoria di cui al §5.6.1, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi (piano delle manutenzioni con indicazione dei soggetti preposti alle stesse).

Art. 36 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua del RIM, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

Art. 37 Recinzioni

Le recinzioni parallele al corso d'acqua in muratura fissa, che si elevino oltre il piano campagna o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo, muretti di altezza superiore a 50 cm con rete/ringhiera soprastante), dovranno essere eseguite a metri 10.

Le recinzioni parallele al corso d'acqua "asportabili", cioè formate da pali e reti metalliche, legno o simili, muretti di altezza superiore a 50 cm con rete/ringhiera soprastante, che non

ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, potranno essere realizzate ad una distanza di metri 4 con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio. Nell'autorizzazione sarà precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico.

La fascia di rispetto idraulico di metri 4 resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordone, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, al fine di permettere il transito dei mezzi manutentori del comune ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

Nella fascia di rispetto di metri 1 (corsi d'acqua coperti / tombinati) non è ammessa nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere libera è sempre pari ad almeno 1 metro dal corso d'acqua.

Le recinzioni ortogonali al corso d'acqua nel tratto finale dovranno essere sostituite da un cancello della larghezza minima di metri 5 con consegna al Comune di copia delle chiavi.

Art. 38 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

I soggetti titolari della concessione demaniale sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni. Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O NULLA OSTA IDRAULICO

- Interventi su corsi d'acqua e fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore –

Art. 39 Modalità di presentazione delle richieste di concessione o nulla osta idraulico

Le richieste di nulla osta idraulico o di concessione, nel caso in cui vi sia occupazione di aree demaniali, devono essere presentate al Comune di Tremosine sul Garda utilizzando il modello fac-simile contenuto nell'Allegato G alla D.g.r. n. XI/5714 "Modulistica polizia idraulica".

Art. 40 Documentazione a corredo delle richieste di concessione o nulla osta idraulico

Le richieste di autorizzazione e nulla-osta idraulico dovranno essere corredate con la documentazione tecnica di seguito elencata in triplice copia, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati, e quant'altro ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico del Comune.

L'approfondimento richiesto nello sviluppo della documentazione tecnica sarà commisurato all'opera/utilizzo ed al tipo di corso d'acqua del "RIM".

A lavori ultimati dovrà essere presentato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal soggetto utilizzatore, Ditta esecutrice e Direttore dei Lavori.

Nel caso di concessione con realizzazione di un manufatto in area demaniale alla sottoscrizione del disciplinare verrà richiesta la georeferenziazione dell'opera.

Documentazione tecnica:

Relazione tecnica riportante (redatta da un tecnico abilitato):

- descrizione dei luoghi;
- motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
- calcolo della superficie demaniale richiesta nel caso di occupazione e quanto altro in grado di illustrare compiutamente: lo scopo e la funzionalità dell'intervento richiesto;

- il grado di interferenza idraulica sul corso d’acqua e le più opportune considerazioni sulle modifiche agli aspetti ambientali e paesaggistici.

Verifica di compatibilità idraulica (relazione idrologica-idraulica) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc.) in ottemperanza alla direttiva dell’Autorità di Bacino del Po;

- Relazione geomorfologica e idrogeologica eventuale e rapportata all’opera/intervento in progetto;
- Relazione geotecnica nei casi previsti dal DM 14 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- Relazione di calcolo nel caso di strutture in C.A.;
- Piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d’acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in coordinate assolute conformi alla Carta Tecnica Regionale CTR (UTM32N/WGS84). Tutti gli elementi rappresentati dovranno essere individuati in “quote assolute” (non saranno accettate “quote relative”).

Elaborati grafici:

1. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico, con delimitazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
2. Estratto di mappa catastale aggiornata alla data di presentazione a scala 1:2.000 con il posizionamento delle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico;
3. Estratto del PGT ed estratto della Carta fattibilità geologica;
4. Planimetria dello stato di fatto e di progetto, quotate rispetto a punti fissi (rilievo

- topografico) con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
5. Sezione trasversale al corso d'acqua (stato di fatto e di progetto) ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico debitamente quotate;
 6. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico;
 7. Profilo idraulico;
 8. Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
 9. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Attestazioni e Certificazioni:

1. nel caso di scarico certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
2. Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
3. Attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
4. Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.

Istruttoria

All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione ai sensi del r.d. 523/1904, alla pratica viene assegnato un numero identificativo.

Il funzionario «istruttore»: provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, Legge 241/90. Nella comunicazione saranno indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Successivamente procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone).

Se la documentazione non è completa vengono richieste integrazioni, queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda. Se la domanda è completa, prosegue l'iter.

Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, Legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si procede alla pubblicazione della domanda mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni.

La pubblicazione conterrà la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione conterrà anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

A questo punto, per i corsi d'acqua di competenza regionale, il tecnico istruttore procede seguendo le fasi previste dalle norme vigenti in materia.

- Interventi su corsi d'acqua e fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale -

Il Torrente San Michele (n. BS100) e il Torrente Brasa (n. BS101) sono compresi nell'Elenco delle Acque Pubbliche di competenza della Regione Lombardia, come risulta dall'Allegato "A" alla D.G.R. n. XI/5714. Per entrambi i torrenti, le istanze dovranno essere presentate alla Regione Lombardia Sede Territoriale (STER) per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini

idraulici) e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali).

TITOLO V

SANZIONI

Art. 41 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Le attività` concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni relative al "RIM" competono al Comune.

Le violazioni al presente Regolamento di Polizia Idraulica sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

In caso di opere abusive, o difformi da quanto autorizzato, realizzate nell'area demaniale, la diffida a provvedere al ripristino sarà disposta con apposita Ordinanza ai sensi e nei modi previsti dell'art. 35 "Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici" del DPR 6 giugno 2001, n°380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.

Art. 42 Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione

In caso di ritardo del pagamento del canone di concessione annuale si applica una sanzione amministrativa stabilita dal Comune nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per ritardo pagamento deve intendersi un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per il pagamento.

L'omesso pagamento del canone oltre il suddetto termine ultimo, determina la decadenza della concessione e quindi il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.

Perimetrazioni e norme aree PAI – PGRA

In accordo con le prescrizioni contenute nelle norme di riferimento, nell’ambito del presente lavoro è stato predisposto un elaborato grafico che riporta le aree pericolose dal punto di vista idraulico (Tav. 03 – Reticolo idrografico e aree allagabili PGRA). A tal riguardo, sono state recepite le perimetrazioni di seguito elencate contenute nella carta PAI-PGRA redatta ai sensi della d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017:

- Aree allagabili PGRA – ambito territoriale RSCM, classificate come P3/H (codice PAI 611), P2/M (codice PAI 612), P1/L (codice PAI 613);
- Aree allagabili PGRA – ambito territoriale ACL, classificate come P3/H (codice PAI 911), P2/M (codice PAI 912), P1/L (codice PAI 913).

Reticolo Secondario Collinare e Montano

L’ambito territoriale di riferimento è quello corrispondente alla parte montana e collinare del territorio regionale già oggetto, a seguito dell’approvazione del PAI, all’obbligo di effettuare le verifiche di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI e proporre aggiornamenti all’elaborato 2 del PAI.

In linea con le indicazioni fornite da RL con la d.g.r. n. X/6378, anche nel territorio preso in esame le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale RSCM corrispondono alle aree già classificate come Ca, Cp e Cn nell’elaborato 2 del PAI, nonché alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico.

Pertanto, le aree esondabili che sono già individuate nell’Elaborato 2 del PAI mantengono la normativa già vigente, ai sensi dell’articolo 9, commi 7, 8 e 9 (aree Ca, Cp, Cn) e del Titolo IV, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H – Ca 311, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree “H”), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste dall’art. 9 comma 7 delle N.T.A. del PAI, per le aree Ca;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M – Cp 312, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree “M”), si applicano le limitazioni e

prescrizioni previste dall'art. 9 comma 8 delle N.T.A. del PAI, per le aree Cp;

- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L – Cn 313, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree “L”), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 9 comma 9 delle N.T.A. del PAI, per le aree Cn.

Le aree allagabili presenti nel Comune di Tremosine sul Garda, classificate come P3/H, P2/M e P1/L nell'ambito RSCM, derivano da proposte di aggiornamento all'elaborato 2 del PAI, pertanto, in accordo con le prescrizioni previste dalla norma vigente in materia (dgr X/6738/2017, par. 3.2.3):

1. Il Comune continua ad applicare le norme di cui all'art. 9 e Titolo IV delle N.d.A. del PAI vigenti su tali aree ed aggiorna, se necessario e conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 7. “Disposizioni integrative rispetto a quanto contenuto nella d.g.r. VIII/4732/2007 relative all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore della Pianificazione dell'emergenza alla scala comunale”;
2. Entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2018 (pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia), in assenza di una valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, si applicano, anche all'interno dell'edificato esistente, le norme PAI vigenti.

Aree costiere e lacuali

L'ambito territoriale Aree Costiere Lacuali (ACL) corrisponde al territorio che circonda i grandi laghi e che può essere influenzato, o che lo è già stato in passato, da esondazioni del lago medesimo.

Le aree allagabili lacuali riportate negli elaborati cartografici allegati al presente lavoro sono tracciate sulla base del livello idrometrico del Lago di Garda (Peschiera) – quota zero = 64.027 m s.l.m (geoide ita1999), riportato nell'Allegato 4 alla suddetta d.g.r.

In coerenza con le disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. IX/2616/2011, entro le aree circumlacuali, allagabili per la piena frequente (P3/H – codice PAI 911) sussistono consistenti limitazioni alla modifica della destinazione d'uso del territorio. Entro tali aree è necessario:

- subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota della piena indicati dal PGRA per diversi laghi e per i diversi scenari, così come riportati in Allegato 4. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);
- garantire l'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;
- vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;
- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
- progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modalità compatibili, senza danni significativi, con la sommersione periodica per più giorni consecutivi, e tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio perilacuale;
- progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

Entro le aree allagabili per la piena poco frequente (P2/M) sussistono moderate limitazioni alla modifica della destinazione d'uso del territorio. Ciononostante, vista la loro limitata estensione e in assenza di studi approfonditi, entro queste aree sono previste le limitazioni e le prescrizioni previste per le aree P3/H.

Nelle aree esondabili per la piena rara (P1/L – codice PAI 913) vigono norme coerenti con quelle

previste per la fascia C nelle N.d.A. del PAI.

Così come previsto **al comma 3 dell'art. 3.4.4 della d.g.r.IX/6738/2017** "Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali", il Comune di Tremosine procederà entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. 31/2014 ad effettuare nelle aree che risultano classificate come R4 – rischio molto elevato e R3 – rischio elevato una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali con le finalità descritte al paragrafo 4 "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio" e di conseguenza ad adeguare il proprio PGT recependo le perimetrazioni e associando a tali aree norme adeguate e coerenti alle indicazioni fornite dalle indicazioni fornite nella d.g.r. di riferimento.

Fino al recepimento nello strumento urbanistico comunale della suddetta valutazione del rischio si applicano, anche all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3/H definite per questo ambito specifico.

Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono predisposti in formato digitale sulla base del "reticolo idrografico Master" di Regione Lombardia, che comprende il Reticolo Idrico Principale e il Reticolo Idrico Minore digitalizzato dalle fonti cartografiche regionali, secondo i criteri illustrati nel punto 7 dell'Allegato D "Documentazione informatica per gli aggiornamenti cartografici".

La base cartografica precedentemente utilizzata (Carta Tecnica Regionale) è stata sostituita con il nuovo DB Topografico.

Gli elaborati digitali predisposti sono:

- ID_CTR12;
- AREA_SPONDE;
- FASCE.

Sono state prodotte anche le tavole in formato PDF per rappresentare in modo chiaro ed esauritivo gli elementi sopra indicati, ovvero il sistema idrografico distinto in "Reticolo Principale" e "Reticolo Idrico Minore", le aree tra le sponde e le fasce di rispetto. Gli elaborati cartografici,

inoltre, riportano altre informazioni utili per il completo inquadramento dell'assetto idrografico del territorio e delle relative fasce di rispetto e tutela.

Complessivamente sono state predisposte n. 6 tavole.

Nelle Tavole PL01 – PL02 *“Reticolo idrografico del territorio comunale”*, i corsi d'acqua sono rappresentati in modo da evidenziare il contesto di riferimento, ovvero gli elaborati cartografici ufficiali nei quali sono riportati (CTR, db topografico, catasto). In questi elaborati, in particolare, vengono distinti gli elementi del reticolo idrografico già contenuti nel RIRU da quelli di nuovo inserimento. Infatti, gli elementi idrici relativi al reticolo idrografico Master sono stati integrati con alcuni tratti precedentemente non cartografati (tratti inseriti ex-novo). In questo elaborato sono rappresentati anche i sottopassi presenti in corrispondenza dell'intersezione tra le aste idriche cartografate e la rete viaria.

Nelle Tavole PL03 – PL04 *“Reticolo Idrografico e relative fasce di rispetto”*, i corsi d'acqua sono rappresentati in base alle competenze degli Enti preposti ai sensi della normativa vigente, distinguendo con apposita simbologia il Reticolo Idrico Principale e il Reticolo Idrico Minore (tratti a cielo aperto e tratti intubati). Inoltre, sono rappresentate le fasce di rispetto e le aree sponde tracciate secondo i criteri precedentemente descritti.

Le Tavole PL05 – PL06 *“Reticolo Idrografico e aree allagabili PGRA”*, oltre ai dati essenziali sul reticolo idrografico contenuti negli elaborati precedenti, riportano anche gli scenari previsti dai seguenti piani sovraordinati: Aree allagabili corsi d'acqua principali, reticolo secondario e aree costiere lacuali (PGRA, approvato con DPCM 27 ottobre 2016).

STUDIO CONTI ASSOCIATI

Dott. Geol. Vincenzo Giannone



Dott. Geol. Antonio Conti

